



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	45
DATA	25/03/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MALEGNO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA NEL RICORSO R.G. N. 1311642/26 PROMOSSO DALLA SOC. M.I.C. S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTI:

- il decreto sindacale n. 1 del 16/01/2025, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio;
- l'art. 163, comma 3, del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29 dicembre 2025 "esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028." e s.m.i.; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 31 dicembre 2025, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;

PREMESSO CHE:

- In data 21 gennaio 2026, la società m.i.c. S.r.l. ha depositato ricorso (prot. n. 1311642/26) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., impugnando il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0227620260000029000 del 16 gennaio 2026, notificato da ADER Brescia, nonché tutti gli atti presupposti, tra cui cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento comunali riferiti a crediti ICI/IMU per le annualità dal 2008 al 2010 e dal 2015 al 2019, per un importo complessivo pari a circa € 53.500.
- La ricorrente deduce, in sintesi: (i) nullità/inesistenza delle notificazioni degli atti impositivi comunali; (ii) intervenuta prescrizione quinquennale e decennale dei crediti tributari; (iii) vizi formali del preavviso di iscrizione ipotecaria; (iv) mancanza di legittimazione attiva dell'agente della riscossione.
- La medesima società contribuente aveva già proposto ricorsi avverso precedenti atti di intimazione al pagamento emessi da ADER per cartelle notificate e non pagate, nelle quali risultano iscritti anche i crediti del Comune di Malegno.
- Il Comune ha già resistito in giudizio in quei procedimenti, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18 maggio 2022 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 dell'11 settembre 2024. Facendosi assistere dallo Studio Legale Associato Panni e Morotti il quale ha acquisito una conoscenza specifica e approfondita della fattispecie, delle singole annualità contestate, delle eccezioni procedurali già opposte dalla ricorrente e degli orientamenti già espressi dalla Corte di Giustizia Tributaria di Brescia sulla medesima questione notificatoria;

TENUTO CONTO CHE con comunicazione acquisita al protocollo del Comune con n. 1673 del 4 marzo 2026, ADER ha informato l'Ente dell'avvenuta notifica del ricorso e della necessità di valutare la propria costituzione quale litisconsorte necessario informando altresì che il termine per la costituzione in giudizio del Comune scade il 14 aprile 2026 (60 giorni dalla notifica del ricorso ad ADER, avvenuta il 13 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.), rappresentando pertanto l'urgenza di provvedere ad insinuarsi nel contenzioso in maniera concreta e imminente;

TENUTO CONTO CHE la Giunta Comunale con propria delibera del del 17 marzo 2026 ha:

- (i) autorizzato la costituzione in giudizio del Comune quale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (già art. 14 D.Lgs. 546/1992);

- (ii) dato mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di individuare il professionista legale per la tutela in giudizio delle ragioni dell'Ente, attingendo le risorse occorrenti dal fondo di riserva;
- (iii) dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO CHE occorre che lo scrivente dia seguito al mandato di cui al punto ii) del precedente periodo provvedendo dapprima ad individuare la corretta qualificazione giuridica dell'incarico in oggetto quale presupposto logico e normativo imprescindibile per la legittimità del presente provvedimento.

TENUTO CONTO CHE il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) distingue tre differenti fattispecie nell'ambito dei servizi di natura legale resi da avvocati alle pubbliche amministrazioni:

(a) Servizi legali esclusi (art. 56, comma 1, lett. h, CCP): il patrocinio difensivo in senso stretto e le attività di assistenza strettamente connesse, quando la prestazione è di carattere occasionale e non continuo, non organizzato in forma d'impresa. Tali servizi non sono assoggettati all'obbligo di gara, pur mantenendo natura pubblica contrattuale.

(b) Servizi legali extragiudiziali in forma organizzata (art. 127 CCP): la gestione continuativa e organizzata dei servizi legali con rischio d'impresa a carico del prestatore, qualificabile come vero e proprio appalto di servizi soggetto a gara semplificata.

(c) Incarichi di consulenza legale (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001): la consulenza straordinaria ad alto contenuto intellettuale (es. pareri pro veritate), soggetta alla rigida disciplina del T.U. Pubblico Impiego, con obblighi di programmazione, comparazione curricolare, comunicazione alla Corte dei Conti e pubblicazione obbligatoria.

CONSIDERATO CHE ANAC con propria deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023 e n. 335 del 23 luglio 2025, ha statuito che giuridicamente tutti i contratti stipulati da una stazione appaltante con un avvocato costituiscono "appalti pubblici di servizi di natura legale" anche quando esclusi dall'evidenza pubblica e che l'esclusione dall'obbligo di gara non esclude la natura pubblicistica del contratto né gli obblighi di rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e accesso al mercato.

TENUTO CONTO CHE:

- L'incarico che si intende conferire ha per oggetto la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di Malegno nel procedimento R.G. n. 1311642/26 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia che si traduce in una prestazione di patrocinio difensivo (rappresentanza legale in un procedimento giurisdizionale), a carattere specifico e contingente, determinata nella sua estensione dal singolo ricorso pendente. Manca qualsiasi elemento di organizzazione d'impresa in forma continuativa: l'Ente non intende esternalizzare la gestione complessiva e organizzata del contenzioso tributario, ma affidare la difesa in uno specifico procedimento già radicato e con un termine di costituzione scadenzato.
- Come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776, per i servizi legali a carattere occasionale e non organizzato, la stazione appaltante "non è strettamente obbligata allo svolgimento di alcuna procedura di gara, ma risulta comunque chiamata ad osservare procedure che consentano di scegliere il contraente nel rispetto di

taluni specifici principi, tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza” (cfr. paragrafo 8.5). La stessa sentenza indica, a titolo esemplificativo, come regola tendenziale quella di “adottare interPELLI, istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei ed effettuare, ove possibile, una certa rotazione degli incarichi”.

- Ciò conferma che il presente affidamento ricade nell’ambito dell’art. 56, comma 1, lett. h), CCP, restando soggetto ai principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del CCP (principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato) nonché all’art. 13, comma 5, dello stesso Codice, che prescrive che i contratti esclusi siano affidati nel rispetto dei predetti principi, con specifico riguardo alla concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

PRECISATO DI CONTRO CHE il presente incarico non rientra invece nella fattispecie degli incarichi di consulenza di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), e ciò per le seguenti ragioni:

- L’oggetto non è una consulenza straordinaria ad alto contenuto intellettuale (parere pro veritate, studio, analisi giuridica astratta), bensì la difesa tecnica in giudizio mediante atti processuali specifici e la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale;
- La prestazione non riguarda l’attività ordinaria dell’ente (vietata dal citato art. 7), bensì la risposta a un evento straordinario e contingente (l’insinuazione nel ricorso oggetto d’interesse) che si è concretizzato in una situazione di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 175/2024;
- Come ribadito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti Piemonte n. 54/2021/SRCPIE/INPR), la fattispecie degli incarichi di consulenza è da considerarsi residualissima e da evitarsi, essendo assoggettata a un regime più gravoso (programmazione, regolamento ad hoc ex art. 3, commi 55 e 56, L. 244/2007; comunicazione preventiva alla Corte dei Conti per importi superiori a euro 5.000; valutazione preventiva dell’organo di revisione per enti di oltre 5.000 abitanti);
- La Corte di Cassazione, con ordinanza 22 luglio 2025, n. 20697, ha chiarito che il singolo incarico legale episodico legato a una necessità contingente non costituisce appalto di servizi legali organizzato ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di evidenza pubblica, diversamente dall’incarico complesso e organizzato.

TENUTO CONTO CHE per i contratti aventi ad oggetto servizi legali esclusi di cui all’art. 56, comma 1, lett. h), CCP, l’ANAC, con deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023 (confermata dalle deliberazioni nn. 261/2023, 264/2023 e dal Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024), ha stabilito i seguenti obblighi:

- Acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- Inserimento dei dati e delle informazioni nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del link ai dati del contratto.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- Il pagamento del contributo ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. 266/2005 è altresì dovuto, come confermato dal Consiglio di Stato n. 2776/2025 (paragrafo 9.2).
- Quanto all’equo compenso, ai sensi della L. 21 aprile 2023, n. 49, il compenso riconosciuto deve rispettare i minimi tabellari del D.M. 55/2014, come aggiornato. Il preventivo

presentato risulta conforme a tale disciplina, avendo il professionista applicato i parametri minimi, con riduzione volontaria del 25%.

CONSIDERATO CHE :

- alla luce della corretta qualificazione dell'incarico prestazione legale da affidare questo ente ha richiesto specifico preventivo di spesa allo Studio Legale Associato Panni e Morotti, con sede in Via San Bartolomeo 9, Brescia, che lo ha reso depositandolo al protocollo di questo ente ed elaborato applicando i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per un totale imponibile € 3.208,57; IVA 22% pari a € 705,89; importo complessivo stimato € 3.914,46 IVA inclusa;
- il suddetto preventivo è da ritenersi congruo per il servizio richiesto ed in linea con i tariffari di norma previsti tali da legittimare un affidamento diretto al predetto studio in ragione delle ulteriori legittimanti motivazioni che si specificano a seguire;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 5, del CCP e dei principi di imparzialità, trasparenza e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice, la scelta di procedere con un affidamento diretto senza previo interpello o consultazione comparativa è giustificata dalla concorrenza dei seguenti presupposti, adeguatamente documentati e verificati:

a) Urgenza concreta e assoluta.

Il termine perentorio per la costituzione in giudizio del Comune scade il 14 aprile 2026. Alla data di adozione del presente provvedimento, il margine temporale residuo è estremamente ridotto e non consente lo svolgimento di procedure selettive comparative (raccolta di preventivi, valutazione curricolare, confronto tra professionisti) senza il rischio concreto di perdere il termine processuale, con conseguente decadenza del Comune dal diritto di difendersi e potenziale pregiudizio grave e irreparabile all'erario comunale (circa € 53.500 di crediti tributari potenzialmente non recuperabili). L'urgenza non è imputabile all'inerzia dell'ente, bensì all'iniziativa processuale della parte privata e alla struttura del litisconsorzio necessario, che si è configurato in un momento successivo alla notifica del ricorso ad ADER.

b) Specificità e irripetibilità della prestazione: il principio dell'intuitus personae e la conoscenza pregressa del contenzioso.

Lo Studio Legale Associato Panni e Morotti – nella persona dell'Avv. Vittoria Pancheri – ha già assistito il Comune di Malegno nei due precedenti procedimenti promossi dalla medesima società (autorizzati con deliberazioni G.C. n. 33/2022 e n. 65/2024), acquisendo una conoscenza specifica, diretta e approfondita:

- (i) dei crediti tributari ICI/IMU contestati, delle singole annualità e dei relativi atti impositivi;
- (ii) delle eccezioni processuali già formulate dalla ricorrente (nullità/inesistenza delle notifiche, prescrizione) e delle relative contro-argomentazioni sviluppate in sede difensiva;
- (iii) dell'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Brescia sulla medesima questione notificatoria, favorevole al Comune;
- (iv) del profilo soggettivo della ricorrente (società in liquidazione) e del contesto generale della vicenda.

Tale bagaglio di conoscenze pregresse rappresenta un valore specifico e insostituibile ai fini della difesa, che nessun altro professionista potrebbe possedere senza uno studio approfondito degli atti già depositati – studio che richiederebbe tempi incompatibili con l'urgenza del termine processuale. Si configura pertanto, in modo evidente, un'ipotesi di prestazione che può essere resa in modo

ottimale da un unico soggetto determinato, con la conseguente piena legittimità dell'affidamento diretto, come riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti Piemonte (n. 54/2021/SRCPIE/INPR).

c) Economicità e vantaggio economico per l'ente.

Il preventivo presentato dallo Studio Legale Panni e Morotti, come già illustrato, applica i minimi tabellari del D.M. 55/2014 con riduzione volontaria del 25% e utilizza lo scaglione di valore inferiore (26.001-52.000 €) anziché quello di appartenenza (52.001-260.000 €), garantendo all'ente un compenso inferiore a quello che qualsiasi altro professionista potrebbe offrire nel rispetto della L. 49/2023 sull'equo compenso. Il costo complessivo di € 3.914,46 IVA inclusa è palesemente proporzionato all'entità del credito da tutelare (€ 53.500) e ai benefici potenzialmente conseguibili.

d) Assenza di professionalità interne.

Il Comune di Malegno non dispone di un ufficio legale interno né di personale con le specifiche competenze in diritto tributario processuale necessarie per la gestione del contenzioso in oggetto. Come già accertato in occasione delle precedenti deliberazioni di G.C. n. 33/2022 e n. 65/2024, l'impossibilità oggettiva di far fronte alla necessità difensiva con risorse interne è strutturale e non contingente. Ciò non integra tuttavia i presupposti dell'incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 (ove tale assenza sarebbe condizione necessaria ma non sufficiente), bensì costituisce elemento di contesto che evidenzia la necessità di ricorrere a un difensore esterno, coerentemente con la natura dell'incarico come servizio legale escluso.

ACCERTATO E VERIFICATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla L. 102/2009), il sottoscritto Responsabile del Servizio, anche in qualità di soggetto responsabile dell'istruttoria e del procedimento, accerta e verifica quanto segue:

- La sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per il presente affidamento, come illustrati nelle premesse in fatto e nelle considerazioni in diritto del presente atto;
- La regolarità tecnica del presente provvedimento, ivi inclusa la correttezza giuridica dell'inquadramento dell'affidamento come servizio legale escluso ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del CCP;
- La conformità del compenso preventivato ai parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, e alla L. 49/2023 sull'equo compenso;
- La copertura finanziaria della spesa nell'ambito del Bilancio di Previsione 2026-2028 (come indicato al Capitolo di spesa sopra indicato), ovvero, in carenza, mediante prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166 T.U.E.L., come autorizzato dalla deliberazione di G.C. n. 38 del 17 marzo 2026;
- La corretta iscrizione del CIG acquisito per il presente contratto reperito attraverso la piattaforma Miap di sintel ed identificato a seguire reperito ai soli fini di tracciabilità;
- L'assenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità in capo al professionista incaricato, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- La regolarità fiscale e previdenziale del professionista incaricato, verificata nei termini di legge.

VISTI E RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative, atti e sentenze presen in considerazione per la predisposizione del presente atto:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), artt. 107, 183 e 192, in materia di competenze dirigenziali e procedure di spesa;

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 1, 2, 3 (principi), art. 13, comma 5 (contratti esclusi), art. 56, comma 1, lett. h) (esclusione servizi legali), art. 49 (rotazione) e art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto sotto soglia);
- Deliberazione ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, in materia di obblighi di trasparenza e CIG per i servizi legali;
- Deliberazione ANAC n. 335 del 23 luglio 2025, in materia di qualificazione dei contratti aventi ad oggetto servizi legali;
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 aprile 2025, n. 2776, in materia di obblighi procedurali per servizi legali esclusi, contributo ANAC e CIG;
- Corte di Cassazione, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20697, in materia di distinzione tra singolo patrocinio difensivo occasionale e appalto di servizi legali organizzato;
- Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 54/2021/SRCPIE/INPR, in materia di presupposti di legittimità per affidamento diretto degli incarichi consulenziali;
- L. 21 aprile 2023, n. 49 (Equo compenso), in materia di tutela delle tariffe professionali nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in materia di parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati;
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (proc. trib.), artt. 23 e 47, in materia di termini di costituzione e sospensione;
- D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 58, in materia di litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario;
- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, in materia di chiamata in giudizio dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione;
- Deliberazione G.C. n. 38 del 17 marzo 2026, con cui è stata autorizzata la costituzione in giudizio e dato mandato al Responsabile del Servizio per l'individuazione del professionista;
- Deliberazioni G.C. n. 33 del 18 maggio 2022 e n. 65 dell'11 settembre 2024, documentanti i precedenti incarichi conferiti allo stesso professionista nella medesima vicenda contenziosa.

DETERMINA

Di affidare allo Studio Legale Associato Panni e Morotti, con sede in Via San Bartolomeo 9, 25128 Brescia (P.IVA 03066830989 - Codice Fiscale: 03066830989), nella persona dell'Avv. Vittoria Pancheri, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Malegno nel procedimento R.G. n. 1311642/26 pendente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, promosso da M.I:C. S.r.l. avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0227620260000029000 del 16 gennaio 2026 e gli atti presupposti, provvedendo alla costituzione in giudizio quale litisconsorte necessario del Comune ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 175/2024 e a tutti gli atti difensivi conseguenti fino alla definizione del grado di giudizio.

Di specificare come ampiamente argomentato nelle premesse che l'incarico è qualificato come servizio legale escluso dall'evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 36/2023, avendo ad oggetto il patrocinio difensivo in un singolo procedimento giurisdizionale a carattere occasionale e contingente.

Di prendere atto che l'affidamento diretto senza comparazione preventiva è motivato dalla concorrenza dei seguenti presupposti, analiticamente illustrati nel corpo del presente atto:

- (i) urgenza concreta determinata dall'imminenza del termine processuale del 14 aprile 2026;
- (ii) specifica conoscenza del contenzioso già maturata dal professionista nei due procedimenti precedenti;
- (iii) vantaggiosità economica dell'offerta rispetto ai parametri tabellari di legge;
- (iv) assenza di professionalità interne adeguate. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del CCP.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.914,46** (IVA al 22% inclusa), comprensiva di contributo Cassa Avvocati al 4% e spese generali al 15%, sul Capitolo 01041.03.011872 "spese per ruoli tari e imu e ricorsi vari" del Bilancio di Previsione 2026-2028 anno 2026 finanziato mediante prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166 T.U.E.L., previa adozione del relativo provvedimento di variazione da parte della Giunta Comunale come autorizzato con deliberazione del 18/03/2026.

Di dare atto che:

(a) è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **BAE5E0FF66** tramite la piattaforma PCP di Anac come richiesto dalla deliberazione ANAC n. 584/2023;

- (b) i dati del presente contratto sono inseriti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- (c) il link ai dati contrattuali è pubblicato nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del portale "Amministrazione Trasparente" del Comune di Malegno, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; (d) il contributo ANAC di cui all'art. 1, comma 65, della L. 266/2005 è dovuto e sarà versato nei modi di legge.

Di dare atto che il pagamento del compenso avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del professionista, con applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA essendo versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva presso la Cassa Forense e alla verifica degli inadempimenti fiscali ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per importi superiori a € 5.000 dando altresì atto che il CIG deve essere riportato in ogni transazione finanziaria ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Di autorizzare il conferimento di procura speciale al difensore incaricato per lo svolgimento di tutte le attività difensive connesse al procedimento R.G. n. 1311642/26, inclusa la facoltà di proporre istanze cautelari, richiedere la trattazione in pubblica udienza, esaminare e depositare documenti, e compiere ogni atto processuale necessario per la tutela degli interessi del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataka S.A.
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267:

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	CIG	Esercizio	Importo

La presente è divenuta esecutiva all'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, della firma e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Massimo Maffessoli
Firmato digitalmente